

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 11 giugno 2020

Plenaria

64ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione sulle opinioni espresse dal senatore Vincenzo Santangelo per il reato di cui agli articoli 81 e 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col il mezzo della stampa)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 maggio 2020.

La Giunta ascolta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore SANTANGELO (*M5S*), il quale svolge le proprie argomentazioni difensive in merito ai profili inerenti al documento in esame.

Intervengono per porre all'auditò alcuni quesiti il relatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) e i senatori MALAN (*FIBP-UDC*) e STEFANI (*L-SP-PSd'Az*), ai quali risponde il senatore SANTANGELO (*M5S*).

Congedato il senatore Santangelo, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Verona, in relazione ad un procedimento penale riguardante l'onorevole Anna Cinzia Bonfrisco, senatrice all'epoca dei fatti

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE fa preliminarmente presente che, con ricorso depositato il 18 novembre 2019 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione del 9 gennaio 2019 con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Anna Cinzia Bonfrisco, senatrice all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio della sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 24 marzo 2020, n. 69, depositata in cancelleria il successivo 10 aprile 2020.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 1° giugno 2020.

In data 3 giugno 2020 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione relativa alla costituzione del Senato nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona.

Con riferimento ai fatti all'origine della vicenda di cui al Doc. IV-ter, n. 5-A (oggetto del conflitto di attribuzione in esame), si rammenta che in data 21 luglio 2017 il Pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, unitamente al signor Gaetano Zoccatelli, in ordine al reato di cui agli articoli 416, primo comma (associazione per delinquere), 318 e 321 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione).

In estrema sintesi, secondo l'impianto accusatorio, l'allora senatrice Anna Cinzia Bonfrisco avrebbe accettato da parte del signor Gaetano Zoccatelli – direttore generale del CEV (Consorzio Energia Veneto) nonché amministratore delegato di Global Power S.p.A. ed E-Global Service S.p.A., il pagamento di un soggiorno in Costa Smeralda per lei ed altre tre persone, l'assunzione (dietro sua richiesta) di una persona presso la E-Global Service S.p.A., nonché la corresponsione (dietro sua richiesta) per conto del signor Davide Bendinelli, di un bonifico pari ad euro 4.000, disposto in data 26 maggio 2015 sempre dallo Zoccatelli, per finanziare la campagna elettorale del predetto Bendinelli.

Il tutto a fronte della promozione, da parte della senatrice, del sodalizio criminoso rappresentato dal CEV e dalle società Global Power S.p.A. ed E-Global Service S.p.A. al cui apice vi era Gaetano Zoccatelli; tale sodalizio, secondo l'ipotesi accusatoria, era finalizzato a garantire che tutte

le gare bandite dal CEV venissero illecitamente aggiudicate in via automatica alle società di cui lo Zoccatelli era legale rappresentante.

Secondo l'autorità procedente la senatrice Bonfrisco avrebbe fornito un «costante e continuo appoggio politico» in favore dello Zoccatelli, promuovendo e rafforzando il consorzio CEV ed il suo operato.

Il supporto della senatrice si sarebbe realizzato, in particolare, attraverso la presentazione di un emendamento finalizzato a consentire al CEV di rientrare tra i 35 soggetti aggregatori a livello nazionale, nonché attraverso il concreto interessamento da parte della senatrice circa l'*iter* legislativo di tale emendamento.

Eccepita (con dichiarazione del 5 gennaio 2018) dalla senatrice Bonfrisco l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ai fatti posti ad oggetto delle imputazioni del Pubblico ministero, il Giudice per l'udienza preliminare, ritenendo inapplicabile la garanzia dell'immunità nell'ipotesi di procedimento nei confronti di un parlamentare per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, ha disposto la trasmissione degli atti al Senato per la deliberazione di competenza.

La Giunta, prendendo le mosse dai principi enucleati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, ha effettuato un sindacato di «*non implausibilità*», circoscritto al profilo motivatorio degli atti giudiziari trasmessi, ritenendo del tutto implausibile la prima delle accuse (ossia quella di aver ricevuto una vacanza gratuita come corrispettivo di un'attività condotta in ambito parlamentare), attesa l'insussistenza dell'elemento doloso e volontaristico da parte della senatrice (considerato che in un'intercettazione prodotta dall'accusa la senatrice tentava in tutti i modi di pagare l'albergo e il proprietario non le consentiva tale pagamento). La Giunta ha rilevato che la corruzione presuppone il dolo e che, nel caso di specie, il dolo era escluso *ictu oculi* alla luce della predetta intercettazione in cui la senatrice faceva tutti i tentativi di pagare il corrispettivo del soggiorno. Non può esistere una corruzione *contra voluntatem*, presupponendo la corruzione un intento doloso di trarre un profitto indebito; tale intento, nel caso di specie, mancava del tutto in modo palese e tale circostanza emergeva *per acta*, ossia da un'intercettazione trasmessa dalla stessa autorità giudiziaria.

La fattispecie corruttiva ipotizzata dall'accusa rendeva «sindacabile» – secondo l'approccio seguito dall'autorità giudiziaria – anche l'attività parlamentare della senatrice Bonfrisco e in particolare rendeva «sindacabile» un emendamento presentato dalla stessa. Ma il problema rilevato dalla Giunta è che l'accusa di corruzione era manifestamente infondata (per la palese mancanza di dolo, come sopra evidenziato) e conseguentemente veniva meno la giustificazione del sindacato del magistrato su un atto parlamentare e, in particolare, su un emendamento. Se, a fronte di un'accusa di corruzione manifestamente e palesemente infondata, fosse consentito all'autorità giudiziaria «sindacare» un emendamento presentato da un parlamentare, si finirebbe per vanificare di fatto la prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, consentendo in tal modo all'autorità giudiziaria di esaminare e valutare atti parlamentari,

entrando ingiustificatamente (*rectius*, senza un'accusa di corruzione che raggiunga almeno la soglia della non manifesta infondatezza) in una sfera riservata totalmente all'autonomia del Parlamento e dei parlamentari. A fronte di un'accusa manifestamente infondata, il sindacato su un emendamento deve essere quindi escluso, determinandosi, diversamente opinando, possibili elusioni della prerogativa.

In tale prospettiva, la Giunta ha ritenuto infatti che, senza un'accusa non implausibile di corruzione, il parlamentare non possa essere chiamato a rispondere per le opinioni date ed i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, costituendo l'insindacabilità *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione un postulato fondamentale dell'ordinamento giuridico. Nel caso di specie, trattandosi in buona sostanza di un atto tipico parlamentare (nella specie di un emendamento) sulla cui natura di atto *intra moenia* non si ponevano dubbi, ha escluso parimenti che potessero avanzarsi dubbi circa la riconducibilità dello stesso alla prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione. È stato, di conseguenza, reputato superfluo esaminare le altre accuse, configurandosi già con riferimento alla prima una violazione della prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione.

Ad abundantiam, anche alla luce di quanto affermato dalla senatrice nel corso dell'audizione e dell'istruttoria condotta sugli atti parlamentari, la Giunta ha ritenuto che la palese implausibilità dell'ipotesi accusatoria potesse trovare ulteriore conferma anche dalla circostanza che, in riferimento al disegno di legge nel quale era stata approvata una proposta di contenuto simile a quella oggetto dell'accusa (ossia il disegno di legge n. 1678), non era stato presentato dalla senatrice Bonfrisco alcun emendamento su tale specifica materia.

In data 9 gennaio 2019 l'Assemblea ha approvato le conclusioni della Giunta.

In riferimento alla predetta deliberazione, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Verona ha sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale.

Preliminarmente occorre dare conto del fatto che l'autorità procedente ha evidenziato come allo stato – contrariamente a quanto si evince dalla relazione sul *Doc. IV-ter*, n. 5, oggetto dell'odierno conflitto – non risulti la «pendenza», dinanzi alla Corte costituzionale, di alcun conflitto di attribuzione sollevato dal Senato in relazione alla vicenda *de qua*. Si precisa che tale argomentazione risulta del tutto irrilevante ai fini dell'attuale conflitto sollevato dall'autorità giudiziaria, atteso che tale circostanza pregressa non è suscettibile di incidere in alcun modo, nemmeno in modo indiretto, sulla nuova situazione che ha determinato tale contenzioso di fronte alla Consulta. Tuttavia, nonostante tale irrilevanza, per mere esigenze di completezza si precisa che la Giunta, nella predetta relazione sul *Doc IV-ter*, n. 5, aveva ritenuto utile rammentare che la stessa vicenda fosse già stata oggetto di esame da parte della Giunta stessa, nel corso della XVII legislatura, in altre due occasioni.

La prima, relativa ad una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche (*Doc. IV*, n. 15), si era conclusa con l'accoglimento parziale della richiesta.

Successivamente, sempre nel corso della XVII legislatura ed in merito alla stessa vicenda, il Presidente del Senato, con nota del 13 dicembre 2017, aveva trasmesso alla Giunta la richiesta della senatrice Bonfrisco di declaratoria di insindacabilità della propria attività parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Nell'ambito dell'esame della questione sollevata dalla senatrice, la Giunta reputò – in via pregiudiziale – di proporre all'Assemblea il sollevamento di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, motivato dalla constatazione «dell'emergere di una sorta di "sindacabilità indiretta" per via giudiziaria anche dell'attività più squisitamente parlamentare come quella legislativa» (*Doc. XVI*, n. 2). In data 23 dicembre 2017 l'Assemblea del Senato approvò tale proposta.

Si rende opportuno evidenziare che, come risulta dal resoconto della seduta di Assemblea del 23 dicembre 2017 (seduta n. 922), dopo l'approvazione della proposta della Giunta da parte del Senato, «La Presidenza si intende[va] pertanto autorizzata a dare mandato a uno o più avvocati del libero foro» (brano tratto testualmente dal resoconto stenografico d'Assemblea della predetta seduta). Su tali basi oggettive, la Giunta supponeva che tale primo conflitto fosse pendente, atteso il tempo trascorso dalla sopraccitata decisione dell'Assemblea che lo disponeva e che affidava tale compito ad uno o più avvocati del libero foro. Il nuovo conflitto sollevato dall'autorità giudiziaria rende tuttavia irrilevante il primo, essendo nel frattempo sopravvenuta una nuova decisione della Giunta, che il magistrato ritiene lesiva delle proprie attribuzioni.

Nel merito, in estrema sintesi, il giudice procedente ritiene che il Senato, avendo esercitato un sindacato sulla non manifesta implausibilità dell'accusa, si sia attribuito un potere di valutarne il fondamento non rientrante nell'ambito delle attribuzioni della Camera di appartenenza del parlamentare e spettante esclusivamente all'autorità giudiziaria.

Secondo il giudice, nel caso in cui si proceda nei confronti di un parlamentare per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, non potrebbe essere invocata la garanzia dell'insindacabilità; a tale riguardo vengono richiamate le sentenze della Corte di Cassazione, sesta sezione penale, del 6 giugno 2017, n. 36769 e del 11 settembre 2018, n. 40347, con le quali è stato ritenuto che l'immunità prevista dall'articolo 68 della Costituzione non precluda la perseguibilità del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'articolo 318 del codice penale, il quale sarebbe configurabile anche nei confronti di un membro del Parlamento.

È stato quindi chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali è pendente procedimento penale nei confronti della senatrice Bonfrisco concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione,

richiedendo altresì l'annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato il 9 gennaio 2019.

Alla luce di tale ricostruzione, si propone che la Giunta riferisca all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione del Senato nel conflitto di attribuzione in questione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) esprime il proprio disappunto per l'atteggiamento tenuto dagli organi giudiziari competenti, che risulta lesivo delle prerogative parlamentari, sottolineando la necessità che il Senato si costituisca in giudizio per tutelare la sfera di autonomia, costituzionalmente riconosciuta, del Parlamento.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) non concorda con le considerazioni testé espresse dal senatore Cucca, ritenendo che le accuse per reati di corruzione non possono in alcun modo essere oggetto della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Ricorda che il Gruppo del MoVimento 5 stelle votò a suo tempo contro la proposta del relatore sul documento relativo alla senatrice Bonfrisco, che ha originato il conflitto di attribuzione in questione.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) rileva che, indipendentemente da come si sia votato rispetto al documento relativo alla senatrice Bonfrisco, nel caso di specie è comunque necessario difendere la prerogativa inerente al voto conclusivo del Senato. Solo in casi eclatanti può essere negata la costituzione del Senato in un conflitto di attribuzione, ma nell'ipotesi in esame tali estremi non ricorrono. Esprime quindi il proprio avviso favorevole sulla costituzione in giudizio del Senato.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) concorda con l'approccio metodologico testé prospettato dalla senatrice Rossomando, sottolineando l'esigenza di garantire la separazione dei poteri legislativo e giudiziario, evitando in particolare indebite ingerenze della magistratura sulle attività e sui voti espressi in ambito parlamentare.

Il senatore BALBONI (*FdI*) sottolinea che nel caso di specie il Senato ha il dovere di costituirsi in giudizio nel conflitto, per salvaguardare le proprie prerogative, costituzionalmente riconosciute.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) condivide l'approccio metodologico prospettato dalla senatrice Rossomando, rilevando altresì che nel caso di specie l'autorità giudiziaria va addirittura a sindacare la formazione della volontà della senatrice Bonfrisco rispetto ad un emendamento, con una palese ingerenza indebita in profili riservati all'autonomia parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Verona.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente.

(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 5624/19 RGNR già 20604/10 RNR – n. 4824/19 RG GIP) presso il Tribunale di Bologna

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 2 ottobre 2019 e proseguito nelle sedute del 29 ottobre, 13 novembre 2019 e 19 maggio 2020.

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), premette, relativamente alla ricostruzione dei fatti all'origine della richiesta, di riporsi alla propria relazione già svolta in data 2 ottobre 2019, limitandosi a rammentare che la stessa ha ad oggetto quattro conversazioni sull'utenza intestata all'imprenditore edile Claudio Baraldi, nonché i dati del traffico telefonico (tabulati) acquisiti sulle utenze dei signori Mario Ventura, Augusto Bianchini, Alessandro Bianchini, Mario Lugli e Cono Incongnito.

Rileva che il senatore Giovanardi è stato audito dalla Giunta in data 29 ottobre 2019 e poi, su sua richiesta, ulteriormente il 19 maggio 2020.

Ritiene utile ribadire alcuni principi di carattere generale, attinenti al tema delle cosiddette intercettazioni indirette, già affermati in più occasioni dalla Giunta.

Precisa a tal proposito che nei casi di intercettazioni su utenze di terzi non aventi la qualifica di parlamentare, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, il Senato deve verificare quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, in *fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi che si prevede possano comunicare col parlamentare, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare stesso.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2010, sottolinea che ci può essere anche un mutamento di direzione dell'atto di indagine, nei casi in cui le prime intercettazioni rivestano il requisito dell'occasionalità,

mentre le successive perdano tale requisito, essendosi resa conto l'autorità giudiziaria del coinvolgimento di un parlamentare nella vicenda penale. In tale secondo caso, l'autorità giudiziaria dovrebbe interrompere le intercettazioni e chiedere alla Camera competente l'autorizzazione preventiva alla captazione. Ove non lo facesse le intercettazioni sarebbero indebitamente assunte e la Camera competente – in caso di richiesta all'utilizzo *ex post* – potrebbe denegare l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse nei confronti del parlamentare (per l'utilizzo nei confronti dei terzi tale autorizzazione non è richiesta).

In definitiva sono astrattamente configurabili tre distinte categorie di intercettazione: le intercettazioni dirette (ossia effettuate su utenza del parlamentare), per le quali occorre munirsi *ex ante* (ossia prima dell'effettuazione della captazione) di autorizzazione del Senato; le intercettazioni occasionali, effettuate su utenze di terzi e per le quali la direzione dell'atto di indagine è rivolta esclusivamente nei confronti dei terzi. In tali casi la captazione di conversazioni del parlamentare è meramente occasionale e conseguentemente il *fumus persecutionis* non può oggettivamente configurarsi, vista la connotazione di fortuità delle stesse. In tali casi si richiede l'autorizzazione all'utilizzo nei confronti del parlamentare *ex post* (ossia dopo l'effettuazione), essendo impossibile inviare *ex ante* la richiesta in quanto l'autorità giudiziaria non stava svolgendo indagini nei confronti del parlamentare (ma di terzi) e si accorge successivamente del coinvolgimento del parlamentare nei reati; le intercettazioni indirette in senso stretto, quando l'autorità intercetta l'utenza di terzi con l'obiettivo di captare conversazioni del parlamentare. Tale intercettazione viene equiparata alle intercettazioni dirette, nel senso che l'autorità giudiziaria deve munirsi *ex ante* dell'autorizzazione. Ove non lo faccia l'autorizzazione all'utilizzo deve essere denegata dal Senato.

Per quanto concerne la motivazione sulla «necessità» dell'atto investigativo ricorda preliminarmente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010 (nel punto n. 4 della parte in diritto), rileva che la legge n. 140 del 2003 prevede che «tanto il compimento – nei confronti diretti del parlamentare – dell'atto da autorizzare preventivamente (artt. 4 e 5), quanto l'autorizzazione all'utilizzazione nei confronti del parlamentare stesso di un atto già compiuto nei confronti di altro soggetto (art. 6), devono essere assistiti da un criterio di "necessità" (in tale senso dovendosi intendere anche l'espressione "quando occorre", recata dal comma 1 dell'art. 4)».

Precisa la Consulta nella predetta sentenza che «la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale "necessità" spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, la quale peraltro deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare».

La Corte non si limita a prevedere un obbligo dell'autorità giudiziaria di «minimo sacrificio» contemplando a suo carico anche uno specifico onere motivatorio: «Detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in

modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale».

La Corte precisa che l'autorità giudiziaria ha il dovere di indicare nella richiesta gli elementi su cui questa si fonda, sottolineando che vanno evocate nella richiesta «da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare. A fronte di ciò – e per converso – la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità».

Nella sentenza fin qui citata la Corte considera compatibile con i principi costituzionali il diniego della richiesta di autorizzazione, fondato sulla carenza motivatoria dell'istanza dell'autorità giudiziaria. Recita la sentenza, al punto 6 della parte in diritto: «In realtà, dalla lettura della richiesta di autorizzazione nel confronto con quella della delibera, si apprezza che la ragione essenziale e determinante del diniego è l'assenza, nella prima, di una motivazione adeguata, in rapporto ai contenuti dell'atto che si intendeva compiere e agli elementi probatori acquisiti e rappresentati a sostegno, circa la "necessità" dell'atto stesso, nei sensi indicati più sopra (punto 3). E non vi è dubbio che la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esorbitanza dai propri poteri».

Sotto tale profilo si rammenta che la Giunta, in data 13 novembre 2019, ha approvato all'unanimità la proposta del relatore intesa a chiedere un'integrazione istruttoria all'autorità giudiziaria, volta ad acquisire una motivazione specifica e congrua rispetto agli atti di intercettazione in questione, in relazione all'onere motivatorio contemplato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010.

In adempimento a tale richiesta, in data 3 febbraio 2020 è pervenuta alla segreteria della Giunta, per il tramite della Presidenza del Senato, la documentazione inviata dal Presidente Aggiunto della Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e l'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bologna. Dalla predetta integrazione istruttoria si evince che i motivi della rilevanza delle quattro telefonate in esame sarebbero da individuare nell'interessamento del senatore Giovanardi a seguito dell'interdittiva antimafia che aveva colpito la ditta «F.lli Baraldi S.p.A.», rilevante nella vicenda oggetto del presente procedimento penale riguardante l'azione del senatore Giovanardi a fronte dell'interdittiva antimafia nei confronti della «Bianchini Costruzioni S.r.l.». La motivazione fornita non può essere sindacata nel merito da parte della Giunta e del Senato, atteso che nella sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010 si precisa che l'unica va-

lutazione possibile è quella della non implausibilità della motivazione (peraltro concetto diverso e più sfumato della plausibilità vera e propria). Orbene, nel caso di specie non ricorrono gli elementi, necessariamente palesi e macroscopici, per ritenere implausibile la motivazione fornita e conseguentemente la stessa è idonea a superare il vaglio di non implausibilità.

Con riferimento al caso di specie, ritenuto assolto l'onere motivatorio da parte dell'autorità procedente, anche a seguito del relativo invito ad un'integrazione istruttoria rivolto dalla Giunta alla medesima, appare tuttavia evidente che la prima telefonata, ossia quella del 30 marzo 2013, era verosimilmente occasionale, in quanto – come precisato anche dall'autorità giudiziaria nell'integrazione istruttoria inviata in Senato – Claudio Baraldi era stato sottoposto a captazione telefonica nel procedimento penale n. 1054/13 R.G.N.R. Mod. 21 DDA; in particolare, nella vicenda oggetto del predetto procedimento penale, la ditta «F.lli Baraldi S.p.A.» aveva dato in subappalto lavori relativi alla ricostruzione post-sisma in Emilia ad alcune ditte del trapanese Emanuele Bastoggi, il quale era in contatto con i Leggio, famiglia legata al «clan dei Corleonesi». In tale ottica prospettica nessun elemento sembrava collegare il senatore Giovanardi al procedimento penale *de quo* e nessun elemento rendeva ipotizzabile una sua responsabilità penale, né tantomeno rendeva in alcun modo prevedibile una sua conversazione col Baraldi su profili rilevanti sul piano investigativo.

Con riguardo alla prima delle conversazioni citate (n. 67 del 30 marzo 2013), risulta dal brogliaccio allegato dall'autorità giudiziaria che essa ha avuto avvio su iniziativa del signor Claudio Baraldi, il quale telefonava al senatore Giovanardi al fine di presentargli gli auguri di Pasqua. Il senatore Giovanardi, nel ricambiare gli auguri, coglieva l'occasione per fare riferimento alla situazione della ditta. Dichiarava di conoscere il «nuovo amministratore», e cioè l'avvocato Lugli e affermava di aver incontrato a Modena il dottor Gratteri, «quello della DIA», insieme al prefetto Trevisone, nonché di aver parlato con il Capo della DIA a Roma. Ribadiva la sua nota posizione, diffusa fuori e dentro al Parlamento secondo cui «questa normativa non danneggia la mafia», ma «danneggia solo le imprese oneste». Faceva inoltre riferimento alla necessità – derivante da quanto preteso in tal senso dal Prefetto di Modena – di effettuare, in aggiunta al rinnovo del Consiglio di amministrazione della società, anche una cessione di azioni. Il senatore affermava di ritenere che, una volta effettuata tale operazione (costituente solo un «proforma»), il Prefetto non avrebbe potuto «fare altro che revocare l'interdetto immediatamente». Dopo aver preannunciato il proseguimento della sua «battaglia» tesa a «permettere alle aziende oneste di lavorare» e a «rivedere tutta la normativa», nonché a spiegare che quanto attribuito alla ditta sarebbe «frutto di un gigantesco equivoco», ed essersi informato circa l'arrivo o meno dell'avviso di garanzia, rimaneva d'accordo con il Baraldi per ulteriori contatti la settimana successiva.

Dopo tale telefonata e dopo gli elementi emersi dalla stessa in ordine all'interessamento del senatore Giovanardi per l'interdittiva antimafia e,

addirittura, dopo che lo stesso rimaneva d'accordo col Baraldi per ulteriori contatti appariva, alla stregua di un criterio di plausibilità, non più possibile configurare l'occasionalità delle telefonate successive alla prima. Tale elemento risulta ancora più accentuato dal notevole lasso di tempo intercorso tra la prima telefonata del 30 marzo 2013 e la seconda dell'8 giugno, che rendeva possibile una conoscenza dei contenuti della prima telefonata da parte dell'autorità giudiziaria.

Non appare del tutto inutile al relatore chiarire, su un piano meramente metodologico, che la Giunta non ha alcun potere di accertamento in ordine ai fatti e conseguentemente non ha il potere di acquisire testimonianze, ad esempio, da parte di esponenti della polizia giudiziaria al fine di verificare se il magistrato fosse stato informato sui contenuti della telefonata, né tantomeno può audire – sempre a titolo meramente esemplificativo – il magistrato; il Regolamento del Senato, all'articolo 135, consente solo l'audizione dell'interessato e tale scelta regolamentare appare pienamente coerente con gli indirizzi della Corte costituzionale, che incentrano i parametri di giudizio delle Camere su un criterio di plausibilità, l'unico coerente con un principio di separazione dei poteri.

La Giunta non può (*rectius* non deve) cercare elementi probatori circa il mutamento di direzione dell'atto di indagine, atto con una finalizzazione investigativa originaria esclusivamente nei confronti del terzo e successivamente rivolto anche verso il senatore Giovanardi. Compito della Giunta è quindi solo quello di individuare, sulla base di criteri di plausibilità, un *fumus mutationis*. E il notevole tempo trascorso fra la prima e la seconda telefonata rende plausibile un mutamento di direzione dell'atto di indagine, che dopo tale prima intercettazione – del tutto occasionale – si era verosimilmente verificato, atteso che – anche alla luce dell'accordo fra i due interlocutori per successivi contatti – risultava sicuramente prevedibile una successiva telefonata fra i due; conseguentemente la stessa, puntualmente avvenuta, non poteva più rivestire la connotazione di fortuità ed occasionalità.

In altri termini, le telefonate dell'8 giugno, 27 giugno e 10 luglio 2013 sono state effettuate diverso tempo dopo la prima telefonata del 30 marzo 2013; tale elemento costituisce un sintomo del mutamento di direzione dell'atto di indagine, apparendo implausibile che l'autorità giudiziaria non si sia accorta del coinvolgimento di un parlamentare dopo tanto tempo.

Si precisa peraltro che nessun rilievo – ai fini della deliberazione in ordine alla casualità delle intercettazioni – riveste la natura o la gravità del reato contestato; nel caso di specie, quindi, la successiva esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 416-*bis*.1 del codice penale da parte dell'autorità procedente, – così non incide sulla valutazione in merito alla casualità o meno delle captazioni.

Alla luce dei sopracitati criteri il relatore prospetta l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea di accogliere la richiesta per la prima telefonata (del 30 marzo 2013) e di respingerla per tutte le successive telefonate in quanto non occasionali, visto il lasso di tempo considerevole

trascorso, durante il quale l'autorità poteva rendersi conto della circostanza dell'intercettazione di un parlamentare, che quindi risulta non occasionale.

A fronte della prospettazione da parte del senatore Giovanardi – nel corso della seconda audizione svoltasi in data 19 maggio 2020 – di un eventuale conflitto di attribuzioni, occorre precisare che nel caso di specie il senatore è indagato per i reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, aggravati ai sensi dell'articolo 61, nn. 2 e 9 del codice penale, nonché per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.

La rivelazione di segreti d'ufficio non è in alcun modo riconducibile a reato di opinione, come pure la violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, essendo ontologicamente assente nei casi di specie l'*opinio*.

Il problema può porsi astrattamente solo per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, potendo lo stesso sostanziarsi nell'espressione di un'*opinio* (ossia di una forte critica, sia pure oltraggiosa, per l'operato del pubblico ufficiale). Ma in tal caso trova applicazione l'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 che contempla la cosiddetta pregiudiziale parlamentare: alla luce di tale comma l'interessato può sollevare in giudizio una specifica eccezione per i reati di opinione e, qualora il magistrato non ritenga di accoglierla, ha l'obbligo di trasmetterla alla Camera competente per la relativa decisione.

Nel caso di specie non è emersa la proposizione in sede giudiziale di una specifica eccezione dell'interessato per il reato di oltraggio e conseguentemente nessun conflitto di attribuzione può porsi.

Solo ove il magistrato non adempia all'obbligo di trasmettere al Senato l'atto nonostante una specifica eccezione sollevata dall'interessato per i casi di oltraggio (violando in tal modo il predetto vincolo di «pregiudiziale parlamentare») allora ci sarebbero gli estremi per un conflitto di attribuzione.

Per quanto riguarda invece i tabulati telefonici, il relatore ritiene necessario chiarire, su un piano metodologico, che per le intercettazioni telefoniche su utenze di terzi (di cui al punto precedente) la verifica sulla sussistenza o meno di un *fumus persecutionis* non è necessaria in quanto, se l'intercettazione è occasionale, allora il *fumus* è escluso *in nuce*, non potendosi ravvisare persecutorietà in un atto fortuito. Se invece l'intercettazione su utenza di terzi è indiretta in senso stretto (ossia effettuata con lo scopo di intercettare il parlamentare) la verifica del *fumus* è inutile, atteso che in tal caso la richiesta va respinta, in quanto l'autorità giudiziaria avrebbe omesso di chiedere la preventiva autorizzazione, a prescindere quindi dalla circostanza se tale indebito comportamento sia o meno esplicazione di un atteggiamento persecutorio.

L'utilizzo dei tabulati richiede invece la verifica se ci sia o meno un *fumus persecutionis*.

Alla luce dei criteri enucleati dalla giurisprudenza parlamentare e dalla Corte Costituzionale, con riferimento al caso di specie si può valutare che il *fumus* non sussista.

Non c'è il *fumus* di primo grado, atteso che nessun elemento rende verosimile un'inimicizia o comunque un intento persecutorio perseguito dal magistrato.

Non è nemmeno ravvisabile quello che la giurisprudenza parlamentare configura come *fumus* di secondo grado, ravvisabile per le modalità con la quale si svolge l'azione del magistrato. A tal fine, si ritiene corretto precisare che nemmeno talune affermazioni critiche contenute negli atti processuali in questione possano assurgere ad elementi sintomatici di un *fumus* di secondo grado, atteso che la dialettica «processuale» consente margini di esercizio del diritto di critica, non superati nel caso di specie dal magistrato. Negli atti di un procedimento penale l'autonomia dialettica delle parti è strumentale all'esercizio della funzione giudiziaria: a titolo meramente esemplificativo, non potrebbe mai ritenersi che un magistrato che ritenga un indagato un delinquente abituale non sia legittimato ad esprimere tale sua valutazione in un atto processuale. Naturalmente si tratta solo di un esempio, ma il concetto che il relatore vuole esprimere è che anche nei confronti di un parlamentare, come di qualsiasi altro cittadino, un atto giudiziario può contenere valutazioni critiche pertinenti all'ambito funzionale dell'accertamento e che tale elemento non è suscettibile di configurare automaticamente un *fumus* di secondo grado. Nel caso di specie tale tipologia di *fumus* non sussiste, in quanto nessuna espressione utilizzata oltrepassa i confini riconosciuti alla normale dialettica giudiziaria.

Occorre ora verificare se sia configurabile un *fumus* di terzo grado, consistente nel carattere manifestamente infondato degli atti in questione. Tale manifesta infondatezza non è nel caso di specie ravvisabile, atteso che non è emerso alcun elemento tale da rendere *ictu oculi* evidente una supposta incongruità o una supposta palese illegittimità degli atti. Ed è appena il caso di precisare che solo situazioni manifeste di infondatezza sono rilevanti per la Giunta e non qualsiasi eventuale elemento di infondatezza (il cui riscontro, per un principio di separazione dei poteri, sarebbe demandato solo all'autorità giudiziaria competente ed in ultima analisi alla Corte di Cassazione).

Il relatore prospetta quindi l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea l'accoglimento della richiesta di utilizzazione per i tabulati.

In conclusione il relatore propone, con riguardo al profilo inerente all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, di accogliere la richiesta per la prima telefonata (del 30 marzo 2013) e di respingerla per tutte le successive telefonate, ossia quelle dell'8 giugno, 27 giugno e 10 luglio 2013; per ciò che concerne l'utilizzo dei tabulati, propone di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) reputa che la proposta appena avanzata dal relatore è assai articolata e meritevole di attento approfondimento. Per-

tanto chiede che la discussione e la votazione finale possano avere luogo in una prossima seduta, da tenere anche la prossima settimana.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) condivide l'esigenza di un approfondimento prima di procedere in tempi brevi alla votazione sulla proposta conclusiva del relatore.

I senatori CRUCIOLI (*M5S*), STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) e MALAN (*FIBP-UDC*) si associano.

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto emerso, avverte che il seguito dell'esame per la discussione e la votazione sulla proposta conclusiva del relatore avranno luogo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE propone che le questioni pendenti in materia di immunità e di verifica dei poteri saranno trattate nelle sedute che saranno convocate martedì 16 e mercoledì 17 giugno, al termine dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Giunta.

La seduta termina alle ore 10,15.